



16478-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Renato Giuseppe Bricchetti

- Presidente -

Pierluigi Di Stefano

- Relatore -

Massimo Ricciarelli

Maria Silvia Giorgi

Debora Tripiccione

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 523/2021

CC - 24/03/2021

R.G.N. 35203/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 23/10/2020 del Trib. Liberta' di Ancona

udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;

lette le conclusioni del PG Marco Dall'Olio che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile

RITENUTO IN FATTO

È impugnata l'ordinanza del 23 ottobre 2020 del Tribunale del riesame di Ancona che confermava la misura della custodia in carcere applicata nei confronti di (omissis) per più violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in relazione ad una pluralità di vendite di eroina a tossicodipendenti. Il Tribunale decideva in sede di rinvio dopo che la Corte di cassazione aveva annullato la precedente decisione che aveva dichiarato l'inefficacia della misura cautelare ex articolo 309, comma 5, cod. proc. pen.

Il Tribunale, ritenuta infondata l'eccezione in ordine alla nullità dell'ordinanza del gip la cui motivazione riteneva adeguata, avendo indicato e valutato le fonti di prova, essenzialmente le dichiarazioni degli acquirenti della droga, confermava la sussistenza di gravi indizi e la qualificazione della condotta ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Confermava altresì le esigenze cautelari, essendovi rischio di recidiva in ragione della stabile dedizione di (omissis) allo spaccio e della assenza di sue fonti di reddito lecite.

Con il ricorso la difesa deduce:

- Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata ritenuta idonea la motivazione dell'ordinanza di custodia. Vi è contraddizione fra la prima decisione, annullata per altra ragione dalla Corte di Cassazione, che riteneva la motivazione del gip apparente e quella impugnata che, invece, la ritiene sufficiente.

- Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stati qualificati i fatti ex art. 73, comma 5, l. cit.

Nell'epigrafe del ricorso risulta enunciato un terzo motivo in tema di esigenze cautelari che, però, non è poi stato sviluppato, non tenendosene quindi conto.

Il Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Il primo motivo è infondato, avendo il Tribunale valutato la presenza di una motivazione dell'ordinanza di custodia indicativa del concreto apprezzamento del materiale indiziario da parte del giudice. Le argomentazioni della difesa in termini inversi sono manifestamente infondate, facendo leva sul contenuto della precedente ordinanza il cui contenuto, però, non era affatto esteso alla effettiva valutazione, perchè si arrestava al dato formale della verifica della mancata tempestiva trasmissione degli atti. Per il resto, le pur lunghe argomentazioni contrarie della difesa sono del tutto generiche.

Il secondo motivo è fondato.

L'ordinanza impugnata, nonostante la specifica contestazione mossa dalla difesa, senza considerare in alcun modo la consistenza dei singoli episodi di spaccio, esclude che i fatti integrino reati di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 esclusivamente sulla scorta della connessione degli episodi in contestazione in un arco temporale prolungato («escludono la riqualificazione il numero degli episodi in contestazione in un arco temporale prolungato, che dimostra la capacità di soddisfare un'ampia fetta di mercato in maniera stabile»).

L'affermazione è scorretta in quanto il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 l. cit. sussiste o meno se ricorrano le caratteristiche oggettive descritte nella disposizione, indipendentemente dalla sua reiterazione; la disposizione non esclude affatto che possa ricorrere il caso "tenue" quando il reato sia commesso dallo spacciatore abituale. Del resto, nella giurisprudenza di questa Corte è tipicamente applicata la disposizione in questione al caso dello spacciatore "seriale" (per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 15642 del 27/01/2015, Rv. 263068). Né, in ipotesi dubbie, può ritenersi applicabile una sorta di presunzione di sussistenza del reato del comma 1, spettando, se del caso, all'accusa dimostrare come nei casi

incerti la condotta abbia determinate caratteristiche per integrare il reato di maggiore gravità (Sez. 6, Sentenza n. 45694 del 28/09/2016 Rv. 268293).

Va quindi disposto l'annullamento della ordinanza con rinvio per nuovo esame; il giudice di rinvio rivaluterà la qualificazione dei fatti tenendo conto delle caratteristiche delle singole condotte, non ripetendo l'errore sopra segnalato.

PQM

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen.

Roma, così deciso il 24 marzo 2021

Il Consigliere estensore

Pierluigi Di Stefano

il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

